

BANCA D'ITALIA

Quaderni di ricerca giuridica

della Consulenza legale

**La cessione di rapporti giuridici "individuabili in blocco"
nell'art. 58 del T.U. bancario**

di Donatella La Licata



Numero 45 - Aprile 1997

Quaderni di ricerca giuridica

della Consulenza legale

All'analisi economica e tecnica, sulla quale si basa l'azione che la Banca d'Italia svolge come banca centrale e organo di vigilanza, si accompagna, con crescente impegno, quella giuridica dei fenomeni creditizi e monetari e, più in generale, dei profili istituzionali dell'attività economica.

All'interno dell'Istituto è attribuito alla Consulenza Legale, accanto alle funzioni contenziosa e consultiva, il compito di svolgere indagini e ricerche in materia giuridico-bancaria.

I "Quaderni di ricerca giuridica" intendono essere, nell'ambito della Banca d'Italia e del sistema bancario, strumento di diffusione di lavori prodotti prevalentemente da appartenenti alla Consulenza Legale e originati da ricerche di specifico interesse per l'Istituto.

I "Quaderni" riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non intendono, quindi, rappresentare posizioni ufficiali della Banca d'Italia.

Coordinatori:

PIETRO DE VECCHIS, GIUSEPPE VITTIMBERGA, VINCENZO CATAPANO, SERGIO LUCIANI, PAOLO ZAMBONI GARAVELLI, LUCIO CERENZA.

**La cessione di rapporti giuridici “individuabili in blocco”
nell’art. 58 del T.U. bancario**

di Donatella La Licata

Numero 45 - Aprile 1997

INDICE

	Pag.
1. Premessa	9
2. Individuazione della fattispecie: l’oggetto	10
3. <i>segue</i> : criteri di “individualità in blocco”	15
4. La disciplina. Premessa	18
5. <i>segue</i> : i crediti	18
6. <i>segue</i> : i debiti	21
7. <i>segue</i> : i contratti	22
8. <i>segue</i> : le garanzie	23
9. <i>segue</i> : la pubblicità	24
10. Cenni sulla vigilanza	27
11. Conclusione	28

1. Premessa

La fattispecie della cessione di “rapporti giuridici individuabili in blocco” non trova riscontro nel diritto comune né nella previgente legge bancaria. Quest’ultima, in particolare, conteneva soltanto una disciplina speciale per la circolazione dei rapporti giuridici collegata alla sostituzione di una banca ad un’altra nell’esercizio di sedi o filiali (1); d’altra parte, la circolazione autonoma di “attività e passività” assumeva rilievo solo in ipotesi di crisi della banca e, quindi, in quanto funzionale alla sua ristrutturazione (2).

Nel T.U. bancario (3), invece, la circostanza che oggetto di cessione in favore di banche sia una pluralità di rapporti unificati dall’essere “individuabili in blocco” costituisce – ai sensi dell’art. 58 – l’antecedente per l’applicazione di una disciplina che, al fine di snellire l’operazione, introduce significative deroghe a quella che sarebbe invece applicabile ove la cessione riguardasse gli stessi rapporti, singolarmente considerati.

Primo problema, allora, è quello di delineare la fattispecie di cui si tratta. Non appare infatti immediatamente chiaro quale sia l’oggetto della cessione, ovvero che cosa si debba intendere per “rapporti giuridici individuabili in blocco”. Al riguardo, ovvia è la considerazione che la stessa formula utilizzata presuppone una pluralità di rapporti giuridici (crediti, debiti o contratti in corso di esecuzione). Occorre, però, stabilire quali rapporti siano idonei ai fini dell’integrazione della fattispecie; ciò tenendo anche conto del fatto che la norma non solo non richiede che il cedente sia una banca ma neppure contiene alcuna limitazione in ordine alla sua qualità soggettiva (con la conseguenza che potrebbe anche essere, almeno in teoria, un’impresa non finanziaria).

(1) Ai sensi dell’art. 54 della legge bancaria del 1936 la sostituzione di un’azienda di credito ad un’altra nell’esercizio di sedi o filiali – in ogni caso subordinata ad autorizzazione della Banca d’Italia – determina, dopo quattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento autorizzativo, la definitiva sostituzione della banca cessionaria nei debiti della cedente; inoltre, la pubblicazione produce gli effetti della notifica della cessione del credito al debitore ceduto.

Gli interpreti della disposizione vi ravvisano per lo più la regolamentazione di una particolare ipotesi di cessione di “quota” aziendale, ritenendo che la stessa debba applicarsi anche alla cessione dell’intera azienda; in tal modo, si verrebbe quindi a configurare una disciplina speciale per la cessione di azienda tra banche. Cfr., in questo senso, PORZIO, *L’ambito di affari della filiale di azienda di credito e la sua rilevanza giuridica*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1968, I, p. 311; COLOMBO, *Crediti e debiti nella cessione di aziende bancarie*, in *Riv. Soc.*, 1970, p. 1152 s.; PIRAS, *Gli stabilimenti bancari nella dinamica dei rapporti d’impresa*, Milano, 1975, p. 213 s.; COSTI, *L’ordinamento bancario*, Bologna, 1986, p. 512; PORTALE, *“Sostituzione di un’azienda di credito ad un’altra nell’esercizio di una sede o filiale” e responsabilità per i debiti da revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1989, I, p. 1 s.; MAIMERI, *sub art. 54*, in AA. VV., *Codice commentato della banca*, I, Milano, 1990, pp. 650 e 655 s. In senso contrario MOLLE, *La banca nell’ordinamento giuridico italiano*, Milano, 1987, p. 434, il quale ritiene che il fenomeno considerato non possa essere riportato allo schema del trasferimento di azienda, “perché non è affatto pacifico in dottrina che in mancanza di esplicita o implicita volontà delle parti vi sia, in caso di cessione dell’azienda, automatico passaggio dei crediti e dei debiti aziendali”. Nell’evidenziare la specialità della disciplina, si è osservato che la stessa mira a tutelare interessi di natura privatistica delle banche – quali l’interesse alla certezza in ordine all’imputazione dei rapporti interessati dal trasferimento o quello al mantenimento dell’unità economica costituitasi intorno alla filiale, per consentire di realizzare il valore economico del suo avviamento – mentre sono ad essa estranei interessi di carattere pubblicistico, quali quello alla tutela del risparmio raccolto presso il pubblico; così PORZIO, *Il trasferimento di filiale di azienda di credito*, in *Il Governo del credito*, Napoli, 1976, pp. 65 e 77 ss; COLOMBO, *op. cit.*, p. 1152.

(2) L’ultimo comma dell’art. 54 della legge bancaria prevede infatti che le disposizioni dei primi quattro commi si applichino “anche alla cessione delle attività o delle passività di un’azienda di credito in liquidazione ad un’altra azienda”, qualora la cessione stessa abbia luogo con l’autorizzazione della Banca d’Italia per agevolare la liquidazione dell’azienda cedente.

(3) Adottato, com’è noto, con il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

2. Individuazione della fattispecie: l'oggetto

Si potrebbe innanzi tutto ipotizzare, sulla scorta della genericità del dato testuale, che idonei siano semplicemente tutti i rapporti, compresi ad esempio quelli di lavoro o, ancora, i crediti vantati da un'impresa industriale nei confronti dei propri clienti (4). Tale soluzione suscita però alcune perplessità. In primo luogo, non sembra che scopo della nuova disposizione sia quello di agevolare la circolazione di rapporti giuridici, in quanto tali, in favore di banche. In questo senso, infatti, almeno per quanto riguarda i crediti d'impresa, una regolamentazione speciale già esiste (5) e non sembra di poter ravvisare un interesse specifico tale da giustificare una deroga. Se, dunque, non è prospettabile la sovrapposizione tra le due discipline, si mostra necessario individuare una peculiarità funzionale di quella dell'art. 58, tale da consentirne l'autonoma considerazione.

In questo senso, si può mostrare significativo lo stesso contesto nel quale si inserisce la previsione in esame e, in particolare, l'accostamento normativo con la cessione di aziende o di rami d'azienda (6) e la collocazione dell'art. 58 nel titolo dedicato alla vigilanza, subito dopo la disposizione che regola le fusioni. Se, infatti, astrattamente non può ritenersi che la collocazione topografica di una disposizione sia carattere decisivo per la sua interpretazione, essa può talvolta, in concreto, rivelarsi espressiva di un comune interesse sotteso al complesso delle fattispecie regolate. E così sembra essere nel caso che si tratta. Nella specie, la circostanza che la vicenda si trovi disciplinata nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione che interessano le banche e che le sia attribuito rilievo sotto il profilo delle funzioni di vigilanza induce a ritenere che essa sia considerata normativamente per la sua incidenza, se non sul piano organizzativo, almeno su quello strutturale dell'attività del cessionario, e nei limiti in cui costituisca strumento di integrazione di quest'ultima.

Dunque, affinché la suddetta incidenza si verifichi appare necessario che i rapporti acquisiti siano idonei a costituire il nucleo essenziale dell'impresa bancaria, tali mostrandosi soltanto quelli che trovano la propria ragione nello svolgimento di attività esercitabili dalle banche (7). Se così è, si deve allora forse concludere che esclusivamente questi ultimi rilevano ai fini della nuova disciplina (8). In altri termini, oggetto di cessione sembra do-

(4) Naturalmente, deve darsi per scontato che non possono essere oggetto di cessione a banche i rapporti che comportino l'esercizio di attività a queste non consentite; e inoltre, che qualora si tratti di attività soggette a specifiche autorizzazioni, il loro conseguimento è condizione per poter procedere all'operazione. Queste limitazioni, peraltro, non sembra che tocchino il piano oggettivo della fattispecie, collocandosi invece in un ambito a questa logicamente esterno, che è quello della legittimità dell'acquisto.

(5) Ci si riferisce alla disciplina contenuta nella legge 21 febbraio 1991, n. 52, relativa alla cessione dei crediti d'impresa. Quest'ultima risponde tra l'altro a un'analoga esigenza, di snellimento delle formalità che presiedono alla circolazione dei crediti secondo il diritto comune.

(6) Il 1° comma dell'art. 58 prevede infatti che "la Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (tali istruzioni sono state solo recentemente adottate; v. 132° agg. – 5 dicembre 1996 – della circolare n. 4 del 29 marzo 1988).

(7) Per tali intendendosi, oltre a quella bancaria – di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito – tutte le altre attività esercitabili dalle banche ai sensi dell'art. 10 del T.U. bancario. Sul punto v. FERRO-LUZZI, *Attività bancaria e attività delle banche*, in *Banca Impresa e Società*, 1996, p. 3 ss.

(8) Nel vigore della legge bancaria nega che il debito da revocatoria di rimesse in conto corrente ricevute dalla banca alienante sia oggetto di trapasso ai sensi dell'art. 54, sul presupposto che i debiti accollati *ex lege* all'azienda di credito subentrante da tale disposizione sono debiti qualificati quanto all'origine (debiti da attività bancaria), PORTALE, *op. cit.*, p. 10; cfr., inoltre, Cass., 27 gennaio 1978, n. 396, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1978, II, p. 263, ai sensi della quale "l'istituto di credito il quale si sostituisce ad un altro istituto nella gestione in proprio nome di una determinata sede o filiale succede a titolo particolare nei soli rapporti inerenti l'esercizio del credito in quel ramo della banca sostituita".

versi considerare un complesso di rapporti organizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa, subentrando nei quali la banca cessionaria si sostituisce nell'esercizio di un'attività già in essere, integrando la propria operatività. Volendo usare un'espressione sintetica, si può dire che ciò che circola è in questo caso non l'azienda (9) ma l'organizzazione; la stessa impresa, cioè, riguardata sotto un profilo "statico" (10). D'altra parte, è stato già da tempo posto l'accento sulla circostanza che ai fini dell'esercizio dell'impresa bancaria i rapporti giuridici con la clientela costituiscono, "dal punto di vista economico, l'elemento più rilevante dell'azienda" (11), mentre i beni in senso stretto assumono in essa un rilievo del tutto marginale. Non desta quindi meraviglia che nella loro circolazione unitaria sia ravvisato un interesse meritevole di speciale considerazione.

In questa prospettiva, la novità sembra dunque risiedere nel fatto che la norma attribuisce rilevanza autonoma alla circolazione dei rapporti funzionali all'esercizio dell'attività delle banche, a prescindere dalla contestuale circolazione dei beni in senso stretto,

(9) V. art. 2555 c.c. Com'è noto, di questa disposizione, che definisce l'azienda come "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" sono state proposte diverse letture, riconducibili a due impostazioni di fondo. Una parte della dottrina – e, con essa, la giurisprudenza senz'altro prevalente – ritiene che il termine "beni" debba essere inteso in un'accezione ampia, tale da comprendere "tutto ciò che può costituire oggetto di tutela giuridica"; sulla base di tale assunto dell'azienda farebbero dunque parte non solo i beni in senso stretto ma anche i rapporti giuridici. Cfr. CASANOVA, *Impresa e azienda*, in *Tratt. dir. civ.* Vassalli, Torino, 1974, p. 736 ss.; GRAZIANI-MINERVINI-BELVISO, *Manuale di diritto commerciale*, Napoli, 1990, p. 55; RIVOLTA, *Il trasferimento volontario di azienda nell'ultimo libro di Domenico Pettiti*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 13 ss. e 42 ss. V. anche CORSI, *Lezioni di diritto dell'impresa*, Milano, 1992, p. 77 ss., che, sul presupposto che la disciplina relativa alla cessione dell'azienda sottintenda in realtà il trasferimento della titolarità dell'impresa, ritiene che la successione nei rapporti costituisca "il *proprium* della cessione stessa". In giurisprudenza, tra le tante, Cass. 22 gennaio 1972, n. 171, in *Giur. it.* 1973, I, 1, p. 262; Cass. 9 giugno 1981, n. 3723, in *Giust. civ.*, 1981, I, p. 2942. In senso opposto si osserva però che non sussistono validi argomenti per ritenere che nel definire l'azienda il legislatore abbia voluto attribuire al termine "beni" un significato diverso da quello dell'art. 810 c.c.. Pertanto, solo le "cose che possono costituire oggetto di diritti", in quanto organizzate per l'esercizio dell'impresa, costituirebbero l'azienda; cfr. COLOMBO, *L'azienda*, in *Tratt. dir. pubbl. dell'economia* diretto da Galgano, III, Padova, 1979, p. 19 ss.; COTTINO, *Diritto Commerciale*, I, Padova, 1993, p. 242; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, I, *Diritto dell'impresa*, Torino, 1986, p. 144; FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 1996, p. 222 s.; SPADA, *Lezioni sull'azienda*, in AA.VV., *L'impresa*, Milano, 1985, p. 50. Nello specifico del settore bancario, la questione non è stata in genere oggetto di particolare considerazione, in quanto priva di rilievo pratico; risultava infatti decisivo il dato testuale che, nell'ipotesi di successione nell'esercizio di una sede o di una filiale bancaria, statuiva inequivocabilmente il passaggio dei rapporti giuridici in capo all'acquirente. V., tuttavia, nota 11.

(10) Cfr. FERRO-LUZZI, *Lezioni di diritto bancario*, Torino, 1995, p. 44 s.

(11) In questo senso COLOMBO, *Crediti e debiti*, cit., p. 1150, il quale afferma che nel settore bancario è stata accolta una nozione di azienda più ampia di quella generale, comprensiva anche dei rapporti con la clientela, così che il loro trasferimento automatico (non previsto, secondo l'A., dalla disciplina di diritto comune) vale a garantire "la conservazione [...] dell'integrità dell'organizzazione aziendale". La considerazione conserva interesse in relazione alla nuova regolamentazione, sia perché la legge non è più esplicita in ordine alla sorte dei rapporti nel caso di circolazione di azienda (sul punto v. *infra*, nel testo) sia in relazione alla ricostruzione della fattispecie dei rapporti "individuabili in blocco". Occorre al proposito rilevare che nell'impresa bancaria – e, in genere, nelle imprese finanziarie – l'attività organizzativa dell'imprenditore ha ad oggetto (anziché beni materiali), mezzi finanziari propri o altrui. In particolare, ove l'attività si svolga con mezzi finanziari altrui, questi ultimi vengono acquisiti nell'esercizio stesso dell'attività d'impresa; i rapporti nei quali si estrinseca tale attività – almeno, per quanto riguarda le banche, ove si guardi alle operazioni c.d. passive – comportano infatti l'acquisizione della proprietà dei beni che ne costituiscono l'oggetto e che sono poi destinati all'esercizio della medesima attività d'impresa. Ma, anche a non volere enfatizzare tale impostazione, la quale non si mostra utilmente applicabile con riferimento ai rapporti attivi della banca, si può osservare che oltre (e, forse, ancora prima) che come mezzi di acquisizione dei beni strumentali all'esercizio dell'attività i rapporti in questione si mostrano rilevanti come mezzi di organizzazione degli stessi. Ne consegue che ove si intenda tutelare l'interesse alla conservazione del valore connesso a tale organizzazione, non sembra potersi prescindere dall'attribuire rilevanza alla loro circolazione unitaria.

strumentali all'esercizio dell'attività stessa (12). Intendendosi per "funzionalità" non una generica potenzialità di destinazione dei rapporti all'impresa (13) (ovvero la semplice compatibilità dei medesimi con l'attività della banca cessionaria) ma, come accennato, una loro specifica attitudine ad integrarne il nucleo essenziale.

A seconda che oggetto di cessione sia una pluralità di contratti ovvero di crediti o debiti, la considerazione che non è sufficiente valutare la compatibilità in astratto con l'attività della banca cessionaria e che, in una prospettiva funzionale, occorre invece aver riguardo alla ragione stessa del rapporto, assume una differente rilevanza. Nel primo caso, infatti, induce ad escludere, ad esempio, che i contratti di lavoro possano essere ricompresi nell'ambito di una cessione di rapporti in blocco e, quindi, che la loro circolazione possa essere assoggettata alla disciplina prevista per quest'ultima. Ove invece si tratti di crediti e debiti, assume particolare rilievo se gli stessi abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di denaro. In tal caso, infatti, il loro acquisto non solo è sempre astrattamente compatibile con l'attività tipica delle banche ma è anche a questa riconducibile (14); la ragione per la quale si ritiene di dover distinguere in base all'origine del rapporto potrebbe allora apparire meno chiara. Ancora una volta si mostra utile porsi in una prospettiva dinamica, anziché guardare staticamente alla struttura del rapporto, e incentrare l'attenzione sulla funzione complessiva dell'operazione realizzata dalla banca. Nel caso in cui questa acquisisca, in ipotesi, l'insieme dei crediti che un'impresa non finanziaria vanta nei confronti della propria clientela, offre ad essa un servizio – caratterizzato in genere anche da una causa di finanziamento – che costituisce esplicazione della propria attività di impresa. L'acquisto dei crediti è cioè, in quanto tale, operazione che rientra nell'oggetto sociale della banca cessionaria, sia esso realizzato in via autonoma o nell'ambito di

(12) Diversamente, COSTI, *L'ordinamento bancario*, 2a ed., Bologna, 1994, p. 611 s., considera i beni in senso stretto come elemento indispensabile per l'esistenza di un "blocco", in ragione di una lettura complessiva della locuzione, appunto, "beni e rapporti giuridici individuabili in blocco". Sulla scorta di questo presupposto e adducendo la "consapevolezza che la norma fu dettata soprattutto avendo presenti le difficoltà di ricondurre alla nozione di ramo d'azienda la singola succursale bancaria", l'A. esprime il convincimento che si abbia acquisto di beni e rapporti individuabili in blocco "soltanto quando lo stesso abbia ad oggetto una frazione della struttura aziendale (come appunto una "succursale") nell'ambito della quale si sviluppa un momento di un'attività imprenditoriale e che viene acquisita con l'assunzione del relativo rischio da parte della banca cessionaria". La tesi si fonda su un presupposto che non sembra di poter condividere. A parte le considerazioni (per le quali v. *infra*, nel testo) sulla rilevanza che nel settore finanziario assume la circolazione autonoma dei rapporti d'impresa, soccorre il dato testuale che opera una distinzione (assente nelle fattispecie prima menzionate) tra beni e rapporti. Condivisibile è invece, in linea di principio, l'opinione che l'oggetto della cessione debba rappresentare "un momento di un'attività imprenditoriale"; in linea di principio e salvo ribadire che ciò è vero anche ove dello stesso oggetto non facciano parte i beni in senso stretto.

Al riguardo si rende tuttavia necessario un chiarimento. Affermando che il riferimento normativo ai "rapporti" si ritiene autonomo rispetto a quello ai "beni" non si vuole sostenere che, anche per questi ultimi, la norma preveda la possibilità di una circolazione unitaria, a prescindere dal fatto che essi integrino o meno un complesso aziendale. Si vuole invece intendere che oggetto specifico della previsione normativa è la circolazione dei rapporti individuabili in blocco: con questi possono eventualmente – ma non necessariamente – essere trasferiti anche i beni da essi interessati. Soltanto in questo senso sembra dunque che possa essere interpretata la possibilità che la circolazione riguardi "beni e rapporti".

(13) P. MASI, *Cessione di rapporti giuridici a banche*, in AA.VV., *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* a cura di Capriglione, Padova, 1994, p. 314, afferma che, anche se la legge non lo dica, "beni e rapporti giuridici in blocco dovrebbero essere funzionali all'attività bancaria, se pure intesa in senso lato dell'oggetto del gruppo bancario, e quindi collegati dalla potenzialità di comune destinazione alla medesima". Formulato in questi termini il criterio si mostra troppo ampio e tale da creare incertezze circa l'esatta configurazione della fattispecie. Sul punto v. *infra*, nel testo.

(14) Cfr. art. 1, comma 2, lett. f) del T.U. bancario ai sensi del quale tra le operazioni di prestito sono compresi il *factoring* e le cessioni di credito *pro soluto* e *pro solvendo*.

un servizio di *factoring*; il cedente assume allora la veste di cliente della banca e il trapasso dei rapporti è strumentale rispetto a una diversa, ulteriore funzione tipica (15). Ciò è ben visibile, in particolare, dove la cessione sia giustificata, appunto, da una causa di finanziamento e sembra trovare conferma nell'esame delle caratteristiche della cessione disciplinata dalla legge 52/91, "cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo": la limitazione ai soli crediti pecuniari – assente nella previsione dell'art. 58 – induce a ritenere che questa legge sia destinata a soddisfare un interesse specifico dell'impresa cedente, che è quello allo smobilizzo dei suoi crediti, in funzione delle esigenze proprie dell'attività tipica; non solo, ma tale interesse rileva in quanto si inserisca in una logica di mercato, come pare emergere dalla circostanza che la disciplina speciale si applica solo nel caso in cui i crediti siano ceduti "verso corrispettivo". In funzione dell'interesse del mercato alla circolazione dei crediti d'impresa trova dunque spiegazione la protezione specifica accordata al cessionario dalla L. 52/91 e la rilevanza attribuita da quest'ultima al pagamento del corrispettivo della cessione. Al contrario, quando oggetto di cessione sia ugualmente un insieme di crediti, ma questi ultimi trovino la propria ragione nell'esercizio di attività consentite alla banca, appare prevalente il dato oggettivo della successione dell'acquirente in tali rapporti; l'atto di acquisizione risulta quindi in quanto tale neutro rispetto all'attività bancaria, non essendoci connessione funzionale tra vicenda circolatoria e attività della banca ma tra quest'ultima e l'oggetto della circolazione. In altri termini, l'acquisizione dei crediti da parte della banca non avviene nell'esercizio della propria attività di impresa ma tale attività è destinata ad accrescere (16).

La distinzione da ultimo operata permette di tracciare con chiarezza i confini tra la fattispecie della cessione di crediti in blocco e quella di crediti in massa, regolata dalla leg-

(15) Con riferimento specifico alla cessione dei crediti d'impresa, ritiene che si tratti di un'operazione con "funzione di scambio e, in via mediata, di finanziamento", BELVISO, *L'ambito di applicabilità della nuova disciplina dei crediti d'impresa*, in *Riv. dir. impr.*, 1992, p. 5 s. V., anche, PERLINGIERI, *Le cessioni dei crediti ordinari e "d'impresa"*, Napoli, 1993, p. 102. E' noto peraltro che la disciplina della cessione dei crediti d'impresa è nata dall'esigenza di creare le condizioni per lo sviluppo in Italia dell'attività di *factoring*. In essa il trasferimento della titolarità dei crediti si mostra strumentale alla realizzazione della funzione economica in concreto svolta dall'impresa di *factoring* (di finanziamento, ove sia previsto il pagamento immediato del corrispettivo dovuto, a prescindere dall'effettiva riscossione dei crediti; latamente assicurativa, nel caso in cui il cessionario assuma su di sé il rischio di insolvenza del debitore ceduto; di collaborazione nell'impresa ove il cessionario svolga un servizio di incasso e di gestione contabile con riferimento ai crediti acquisiti). Cfr. FOSSATI-PORRO, *Il factoring, aspetti economici, finanziari e giuridici*, Milano, 1994, p. 144 ss. Di volta in volta da parte della dottrina si tende a porre l'accento su alcune soltanto delle menzionate funzioni. Così, CARNEVALI, *I problemi giuridici del factoring*, in *Le operazioni bancarie*, a cura di Portale, II, Milano, 1978, p. 814 ss., afferma che il contratto di *factoring* consente, mediante lo strumento della cessione del credito, la realizzazione di interessi fondamentali delle imprese cedenti, quali quello alla liquidità o alla garanzia del pagamento; CLARIZIA, *Factoring*, in *Diz. dir. priv.* a cura di Irti, I, *Dir. civ.*, Milano, 1980, p. 342, ritiene invece che il *factoring* assolva in ogni caso ad una funzione di finanziamento. In senso contrario DE NOVA, *Nuovi contratti*, Torino, 1994, p. 126, che individua nel *factoring* un mero contratto di scambio e ritiene che le cessioni dei crediti abbiano unicamente "causa vendendi". L'A. peraltro sottolinea poi che il *factoring* non si esaurisce nella cessione dei crediti, in quanto comprende i servizi offerti dal *factor* che vanno assumendo, nella prassi, importanza sempre maggiore. A tale proposito si mostra inoltre significativa la definizione contenuta nella Convenzione Unidroit sul *factoring* internazionale, ratificata con legge del 14 luglio 1993, n. 260, secondo la quale il contratto di *factoring* è quello in base al quale: a) il fornitore può cedere o cederà crediti derivanti da contratti di vendita di merci conclusi con i clienti; b) il cessionario svolge almeno due tra le funzioni specificamente menzionate (finanziamento, tenuta dei conti relativi ai crediti ceduti, incasso di questi ultimi, garanzia della solvenza dei debitori).

(16) Dal punto di vista concreto, la differenza può essere percepita rilevando che mentre nel primo caso cliente della banca acquirente è il cedente – e il rapporto con la controparte acquisita è destinato ad esaurirsi con il soddisfacimento del credito, trovando quest'ultimo la propria causa nello svolgimento di un'attività non bancaria – nel secondo caso il cessionario subentra nell'attività del cedente e, pertanto, sono i soggetti ceduti a diventare, a seguito dell'operazione, "clienti" della banca acquirente.

ge 52/91 (17). Infatti, se è vero che la ragione della specialità della disposizione in esame risiede nel carattere della vicenda regolata – vicenda traslativa dell'esercizio di un'attività – solo nella prima di tali fattispecie sembra che si possano riscontrare i presupposti per la sua applicazione.

Così interpretata, la fattispecie non appare del tutto nuova nel nostro ordinamento, presentando forti analogie con la cessione di portafoglio, totale o parziale, delle imprese di assicurazione (18). Con quest'ultima – nell'ambito della regolamentazione di operazioni di concentrazione quali la fusione o la cessione d'azienda – si attribuisce autonomo rilievo alla circolazione di un complesso di rapporti considerati unitariamente (19), in quanto “destinati ad integrare i rami che l'impresa cui sono trasferiti è autorizzata a gestire” (20). Ed è interessante notare come l'esigenza di favorire la successione nell'esercizio di un'attività già in essere – indipendentemente dalla circolazione del complesso aziendale in senso materiale – sia stata avvertita proprio con riferimento ad imprese operanti nel settore finanziario (21); comune a tali imprese, per quanto qui interessa, appare infatti la circostanza che l'attività organizzativa propria dell'imprenditore ha ad oggetto essenzialmente mezzi finanziari, propri o altrui, e che, in tale ambito, i rapporti giuridici con la clientela paiono configurarsi, oltre che come esplicazione della stessa attività d'impresa, proprio come strumento di acquisizione e organizzazione di tali mezzi (22).

Sul piano soggettivo occorre infine precisare che il fatto che rilevino i soli rapporti funzionali all'esercizio dell'attività delle banche non vuol dire che cedente possa essere solo una banca. Com'è noto, infatti, a seguito del forte sviluppo che ha caratterizzato il nostro mercato finanziario a partire dalla seconda metà degli anni settanta – che ha portato, tra l'altro, al superamento delle rigide segmentazioni tra i diversi comparti (bancario, mobiliare e assicurativo) nei quali lo stesso si articolava (23) – è stato ora espressamente legittimato l'esercizio da parte delle banche di attività finanziarie diverse da quella bancaria

(17) Denuncia un'assenza di chiarezza per la soluzione dell'interferenza tra la disciplina della cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco e quella dell'attività di *factoring*, CERCONI, *Cessione di rapporti giuridici a banche*, in AA.VV., *La nuova legge bancaria*, a cura di Ferro-Luzzi, II, Milano, 1996, p. 995 s. L'A. conclude, comunque, per la prevalenza delle norme della l. 52/91, sul presupposto – che non sembra condivisibile – che la fattispecie della cessione di crediti d'impresa presenti profili di specialità ulteriori rispetto a quelli menzionati nell'art. 58 T.U. bancario (qualità di imprenditore del cessionario o origine dei crediti nell'esercizio dell'impresa).

(18) Art. 75 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175 e art. 68 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

(19) In ragione dell'omogeneità dei relativi rischi o di aspetti organizzativi quali l'identità del luogo in cui vengono gestiti o l'unicità del gestore. Cfr. SCALFI, *Il trasferimento del portafoglio di una impresa di assicurazione*, in AA.VV., *Contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, diretto da Galgano, vol. 3, Torino, 1995, p. 2681 s.; *ivi* ulteriori riferimenti.

(20) SCALFI, *op. cit.*, p. 2683.

(21) In un primo tempo, data l'inadeguatezza della disciplina a regolare compiutamente il fenomeno, la cessione di portafoglio di imprese assicurative era stata ricondotta alla cessione d'azienda – così da rendere applicabili le disposizioni previste per quest'ultima – sul presupposto che fosse obbligatorio anche il trasferimento delle relative riserve. Tale esigenza è ora venuta meno e si tende invece a sottolineare la specificità della fattispecie. Si veda, per tutti, SCALFI, *op. cit.*, p. 2683 ss.

(22) Cfr. COLOMBO, *L'azienda*, cit., p. 163 s.; ID, *Crediti e debiti*, cit., p. 1150 ss. e precedente nota 11.

(23) Cfr. GAMBINO, *Intermediazione finanziaria e gestioni patrimoniali mobiliari: confini e collegamenti*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, I, p. 34.

in senso stretto (24). D'altra parte, è altrettanto noto lo sviluppo – prima in via di fatto e poi sul piano normativo – di nuove figure di intermediari che svolgono attività in parte coincidenti con quelle delle banche sotto il profilo degli impieghi (25). Queste ultime possono dunque rendersi cessionarie di rapporti idonei a costituire il nucleo essenziale della loro attività anche nei confronti di soggetti non bancari quali, ad esempio, società finanziarie o imprese di investimento.

3. segue: criteri di “individuabilità in blocco”

Le osservazioni finora formulate forniscono un primo elemento per la ricostruzione della nozione di “rapporti individuabili in blocco” ma non sembrano esaurirne il problema. Così circoscritta la nozione risulterebbe infatti ancora troppo ampia e non idonea ad assicurare alle banche uno strumento flessibile per la realizzazione di operazioni di concentrazione tra attività, secondo quella che sembra essere la finalità della previsione legislativa. Occorre, ancora, stabilire quale sia il criterio in base al quale una pluralità di rapporti della specie possa configurare un “blocco” e, come tale, essere oggetto di cessione.

Al riguardo, non sembra di poter attribuire rilevanza alla volontà delle parti, nel senso che debbano intendersi “in blocco” quei rapporti che le stesse parti abbiano considerato come tali nel regolamento contrattuale. In primo luogo, appare incongruo rimettere all'autonomia negoziale l'applicazione di una disciplina che incide in maniera significativa sui diritti dei terzi e che, come tale, dovrebbe essere sorretta da un interesse oggettivo, prevalente rispetto a quello di questi ultimi. D'altro canto, la formulazione letterale secondo la quale deve trattarsi di rapporti giuridici “individuabili”, e non già “individuati”, induce a ritenere che quello dell'individuabilità sia un requisito oggettivo della fattispecie, da non confondere con quello della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto dell'art. 1346 c.c. (26). Più specificamente, non sembra che si tratti di un elemento, di un “dato” da ricavarsi dall'accordo ai fini della sua validità o eseguibilità (27) (qualsiasi bene può essere determinato, solo che i contraenti ne abbiano cura) e non cioè di un carattere dell'accordo, ma di un requisito intrinseco dell'oggetto, preesistente alla sua deduzione in contratto. Occorre allora ricercare nei rapporti stessi il criterio oggettivo di unificazione o, meglio, il predicato della “individuabilità in blocco”. A tal fine, si mostrano ipotizzabili due diverse impostazioni.

(24) Cfr. precedente nota 7. Già con il d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, era stata riconosciuta alle banche la possibilità di svolgere – a condizione (ora venuta meno) che fosse previsto nello statuto – tutte “le attività ammesse al mutuo riconoscimento”.

(25) Si pensi agli intermediari finanziari, disciplinati negli artt. 106 e ss. del T.U. bancario o alle SIM, ora regolate dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415. Per un'analisi delle problematiche cui ha dato luogo lo sviluppo in via di fatto di tali categorie di soggetti v., per tutti, BANCA D'ITALIA, *Intermediazione finanziaria non bancaria e gruppi bancari polifunzionali, le esigenze di regolamentazione prudenziale*, Roma, 1989.

(26) Cfr. CERCONE, *op. cit.*, p. 971.

(27) Ove, invece, la determinazione o determinabilità è aspetto della volontà espressa dei contraenti (cfr. AURICCHIO, *La individuazione dei beni immobili*, Napoli, 1960, p. 95 ss.) e la designazione, dovendo “esistere nel contenuto del negozio affinché possano prodursi gli effetti correlativi, si attegga ad elemento del negozio” (così IRTI, *Norme e fatti*, Milano, 1984). D'altra parte, se lo stesso oggetto – come requisito essenziale nel senso dell'art. 1325 c.c. – “si colloca nel contenuto della volontà ed opera non più dal di fuori ma dal di dentro dell'atto” (CRISCUOLO, *Arbitraggio e determinazione dell'oggetto del contratto*, Napoli, 1995, p. 153 s.) l'individuabilità dell'art. 58 ne resta al di fuori, dà per presupposto il negozio ed opera sul piano (extranegoziale) della selezione della disciplina.

Anzitutto, si potrebbe guardare alla struttura dei rapporti e ritenere che siano riducibili ad unità quelli che presentino uno o più elementi comuni. In questa prospettiva non sembra chiaro, però, sulla base di quale criterio attribuire rilevanza ad un elemento piuttosto che a un altro; inoltre, se ci si debba limitare a fare riferimento ai soli elementi essenziali (ad esempio, al tipo, alla qualità della controparte, alla natura della prestazione dedotta) ovvero anche a quelli ulteriori, che pure concorrono alla caratterizzazione del rapporto (ad esempio, al tempo e al luogo della prestazione). Ciò poiché non sembra che si riesca a rintracciare una logica per la scelta tra i diversi criteri che appaiono, perciò, tra loro equivalenti.

A diverse conclusioni sembra di poter pervenire ove ci si collochi, ancora una volta, in una prospettiva funzionale. Qualora, infatti, si abbia riguardo non ai rapporti in sé ma ad essi in quanto integranti attività d'impresa, il rilievo che la loro cessione è vista (e disciplinata) in ragione di un interesse, ulteriore rispetto allo scambio, che è quello al mantenimento della loro unità funzionale, sembra offrire uno spunto decisivo. Il criterio di individuabilità in blocco sembra infatti, in quest'ottica, dover essere tale da consentire di circoscrivere un complesso di rapporti che esprima un "frammento" dell'impresa, così che la loro acquisizione possa rivelarsi idonea a soddisfare l'interesse della banca cessionaria a subentrare in un comparto, inteso in senso ampio, dell'attività già esercitata dal cedente. In definitiva, anche tale criterio sembra dover rispecchiare l'orientamento funzionale della fattispecie.

Su questa base si possono cominciare ad avanzare alcune ipotesi interpretative. Sembrerebbe da escludere, ad esempio, che più rapporti si configurino come "individuabili in blocco" in ragione di una comune imputazione al medesimo soggetto. È noto che nella legge 52/91 l'indicazione del debitore ceduto è condizione necessaria perché una cessione in massa di crediti possa ritenersi con oggetto determinato. Tale considerazione non si mostra peraltro decisiva. In primo luogo, come già osservato, nella previsione in esame il problema è ancora preliminare a quello della determinabilità dell'oggetto del contratto, dovendosi individuare un criterio oggettivo di identificazione della fattispecie. Inoltre, nell'ambito della disciplina contenuta nella citata legge 52/91, la richiesta indicazione del debitore ceduto – nella quale si è ravvisato, peraltro, un limite irragionevole, sussistendo anche altri parametri idonei a soddisfare il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto (28) – sembra trovare una possibile giustificazione tenendo conto degli interessi del cessionario, in particolare ove l'operazione si inquadri nell'ambito di un'attività di *factoring*. In tal caso, infatti, la persona del debitore ceduto assume un rilievo centrale ai fini di una consapevole valutazione dell'entità del rischio assunto da parte del cessionario (29); inoltre, essa si mostra essenziale al fine di consentire a quest'ultimo di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto nelle forme previste dal diritto comune, cui per questo aspetto la legge speciale non deroga. Nel caso in esame, invece, le menzionate esigenze non sussistono (30); il criterio dell'unicità del soggetto ceduto apparirebbe allora, da un

(28) Così PERLINGIERI, *Le cessioni dei crediti*, cit., p. 119 s. In particolare, l'A. osserva che "il requisito della determinabilità dei contratti si può riscontrare, anche in mancanza della indicazione del ceduto ma in presenza di una massa specificata di beni, sia nell'ipotesi di cessione totale dei crediti d'impresa che di cessione di tutti i crediti di un ben specificato settore dell'impresa", così che la richiesta indicazione del debitore ceduto finisce per diventare, più che un'agevolazione, un limite.

(29) Si pensi, ad esempio, all'eventuale esercizio del diritto – di frequente riconosciuto al cessionario nei contratti di *factoring* – di selezionare la qualità dei crediti oggetto di cessione.

(30) Tanto più che il valore dei crediti acquisiti risulta già dalla valutazione che il cedente ha operato nel proprio bilancio, secondo criteri presumibilmente omologhi a quelli cui è tenuta la banca cessionaria.

lato, limitativo (se lo si voglia considerare necessario) e, dall'altro, incongruo rispetto all'obiettivo di circoscrivere un novero di rapporti (a mezzo di un criterio che sia) espressivo di un ben determinato settore di attività.

Sotto altro profilo, ci si potrebbe chiedere se più rapporti possano ritenersi "individuabili in blocco" per la loro comune riferibilità ad una succursale della banca, così che si possa configurare la successione nell'attività di quest'ultima senza la contestuale cessione dei beni in senso stretto. Premesso che l'ipotesi appare quasi di scuola – poiché si mostra più probabile che, ove intenda dismettere l'attività della succursale, la banca provveda alla cessione dell'intero ramo aziendale – sembra che la riconducibilità dei rapporti ad una succursale possa rappresentare un valido criterio (31), idoneo ad unificare un complesso di rapporti espressione dell'inserimento del servizio dell'impresa in un determinato territorio. Si tratta, com'è ovvio, di un elemento estraneo alla struttura del rapporto ma che assume rilevanza ai fini della norma in esame se funzione di questa è, come si è tentato di dimostrare, la circolazione di un frammento dell'impresa, per garantirne la sopravvivenza unitaria. La stessa argomentazione induce a ritenere anche valido il criterio del luogo di esecuzione dei rapporti.

Da un altro punto di vista, si mostra ipotizzabile l'utilizzazione del criterio del valore dell'operazione, della durata della stessa o, ancora, del suo settore economico di destinazione (32). Non è qui il caso di soffermarsi sull'individuazione, in concreto, dei singoli parametri che potrebbero essere ancora adottati. Appare infatti sufficiente limitarsi alla precisazione che non è configurabile un solo criterio di individuabilità in blocco, dovendosi di volta in volta verificare se quello proposto dalle parti sia oggettivamente idoneo a circoscrivere un frammento dell'impresa (33). Né sembra potersi dubitare che i diversi criteri sopra ipotizzati possano essere utilizzati in maniera concorrente: potranno, ad esempio, ritenersi individuati in blocco tutti i crediti derivanti da attività di finanziamento, di valore superiore a un determinato ammontare e facenti capo a una o più succursali (ovvero, ad eccezione di quelli facenti capo a una o più succursali).

Si può infine osservare che, sul piano pratico, i criteri che si ritengono idonei per il perfezionamento della fattispecie si mostrano altresì idonei a rendere sufficientemente de-

(31) Così CERCONE, *op. cit.*, p. 970. Poiché, però, l'A. non mostra di porre alcuna limitazione al novero dei rapporti suscettibili di individuabilità in blocco, il criterio sembra divenire troppo ampio; v., anche, *retro*, nota 12.

(32) Anche tali criteri, infatti, paiono idonei ad individuare un comparto di attività. Non sembra invece il caso di soffermarsi – in quanto non pare possano sorgere dubbi – su criteri quali quello della natura dell'attività (ad esempio, di finanziamento o di gestione di patrimoni) dall'esercizio della quale deriva il rapporto o quello della forma tecnica dello stesso.

(33) Ci si potrebbe chiedere, se, oltre ad essere oggettivamente idoneo a circoscrivere una determinata categoria di rapporti, tale criterio debba essere percepibile dai terzi. Ciò essenzialmente in considerazione del fatto che la disciplina che la legge collega alla cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco è, come sopra accennato, fortemente derogatoria rispetto a quella concernente la cessione di rapporti singoli e, pertanto, si pone il problema di assicurare che i terzi siano messi nelle condizioni di esercitare i diritti loro riconosciuti. Sembra tuttavia di poter ritenere che tale problema debba essere risolto nell'ambito della disciplina delle forme di pubblicità della cessione e non in sede di ricostruzione della fattispecie. In tal senso si può peraltro rilevare che la giurisprudenza in tema di cessione di ramo d'azienda non richiede che l'unità organizzativa oggetto di cessione sia come tale percepibile dai terzi, essendo sufficiente che il complesso dei beni trasferiti sia oggettivamente idoneo all'esercizio di un ramo dell'attività d'impresa; cfr. Cass. 8 gennaio 1991, n. 67, in *Orient. giur. lav.*, 1991, p. 441; Cass. 18 agosto 1978, n. 3901, in *Orient. giur. lav.*, 1979, p. 389. Isolata è invece la posizione di PETTITI, *Il trasferimento volontario d'azienda*, Napoli, 1970, p. 192, per il quale il ramo alienato deve presentare almeno un'unità amministrativa, tale da consentire ai terzi di identificare quali rapporti rilevino nella sua vicenda traslativa. V. comunque, appena di seguito, nel testo.

terminato l'oggetto del contratto di cessione, ai fini dell'art. 1346 c.c. (34). Se infatti, come si è detto, l'individuabilità è un carattere intrinseco dell'oggetto mentre la determinabilità attiene alla descrizione che di questo le parti facciano nell'accordo, l'individuazione in concreto è fatto che di per sé implica la determinazione. Sembrerebbe tuttavia che in tale contratto debba trovarsi espressa la circostanza che i crediti, debiti e contratti oggetto di cessione trovano la loro ragione nello svolgimento di una delle attività dell'art. 1, comma 2, lett. f) del T.U. bancario (ove, naturalmente, il riferimento non voglia essere circoscritto a una o più di queste): infatti, l'oggettivo riscontro nel contratto dei termini dell'operazione sembra opportuno per esigenze di certezza della circolazione dei rapporti.

4. La disciplina. Premessa

Come da principio accennato, la nuova norma collega alla fattispecie della cessione (in blocco) una disciplina che contiene numerose deroghe a quella che sarebbe invece applicabile ove la cessione riguardasse singoli rapporti. Presupposto per la produzione degli effetti regolati da questa disciplina è l'adempimento di uno specifico onere di pubblicità: il cessionario è infatti tenuto a dare notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nelle eventuali ulteriori forme richieste dalla Banca d'Italia (35). È senz'altro necessario chiarire quale debba essere il contenuto della pubblicità richiesta e quali le possibili forme integrative. Non sembra tuttavia che tale chiarimento possa prescindere dalla precisazione della natura degli effetti regolati, poiché a questi ultimi la previsione dell'adempimento pubblicitario appare funzionalmente correlata (36). Conviene dunque cominciare con l'esame della disciplina.

L'art. 58 del T.U. bancario regola distintamente la sorte dei crediti, debiti e contratti oggetto di cessione, nonché delle garanzie ad essi relative; il commento seguirà movenze corrispondenti.

5. segue: i crediti

Con riguardo ai crediti, si prevede che l'assolvimento degli adempimenti pubblicitari rende la cessione opponibile al debitore ceduto, in deroga alla generale previsione dell'art. 1264 c.c. La disposizione appare evidentemente preordinata ad agevolare la circolazione dei crediti in blocco, rendendo la cessione di ciascuno di essi efficace nei confronti del debitore ceduto senza che a tal fine debba essere a questi notificata o dallo stesso accettata (come sarebbe se si applicasse la disciplina di diritto comune). Ne risulta però compressa la tutela dell'affidamento del debitore ceduto, poiché si mostra del tutto teorica la sua possibilità di venire effettivamente a conoscenza dell'avvenuta cessione; e ciò appare tanto più rilevante ove si consideri che, dato che la norma collega all'attuazione della pubblicità

(34) Sul punto, cfr. precedente nota 28.

(35) Art. 58, comma 2, del T.U. bancario. Non rileva invece, a questi fini, l'intervento dell'autorità di vigilanza considerato che la norma legittima quest'ultima a subordinare ad autorizzazione solo le operazioni di maggiore rilievo.

(36) In particolare, si ritiene che – qualora in sede autorizzativa vengano richieste forme di pubblicità integrativa – anche a quest'ultime debba ritenersi condizionato il prodursi degli effetti propri della disciplina speciale. In senso contrario CERCONE, *op. cit.*, p. 981, nota 274. Sul punto si veda, *infra*, nel testo.

gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., il pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore originario dopo questo momento non ha efficacia liberatoria senza che, almeno sembra, possa ammettersi la prova della sua eventuale buona fede. La disposizione, cioè, è differente anche rispetto a quella che regola la circolazione dei crediti afferenti all'azienda ceduta, che pure potrebbe apparire a prima vista omologa a quella in esame: in tal caso, infatti, l'attuazione del regime di pubblicità consistente nell'iscrizione del trasferimento dell'azienda nel registro delle imprese vale a rendere opponibile la cessione dei crediti nei confronti dei terzi ma, anche a seguito della stessa, "il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante" (art. 2559 c.c.) (37).

Se, dunque, la pubblicità determina una "presunzione assoluta" di conoscenza da parte del debitore – a nulla importando il suo eventuale stato di buona fede – e se ciò può ritenersi giustificato dalla meritevolezza della funzione sopra illustrata, sembra che il rigore di questa previsione possa essere adeguatamente stemperato in sede di individuazione di eventuali forme di pubblicità integrativa da parte della Banca d'Italia.

Ci si potrebbe poi chiedere se la medesima disciplina si applichi ai crediti dei quali le parti abbiano convenzionalmente escluso la cedibilità. La rilevanza del problema si mostra tuttavia più teorica che pratica. È stato infatti precisato che il principio della circolazione dei crediti non è subordinato alla mera volontà delle parti, essendo necessario un apprezzabile interesse sotteso alla clausola limitativa, tale da giustificarla "secondo i valori contenuti nell'ordinamento" (38). Se ciò è condivisibile, si può allora ritenere che la possibilità di prevedere limitazioni alla cessione dei crediti interessati dalla previsione in esame trovi un margine di applicazione decisamente esiguo, se non addirittura nullo, poiché si tratta di crediti derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, la cui circolazione non risulta in genere assoggettabile a limitazioni, dovendosi ritenere prevalente l'interesse dell'impresa stessa alla loro trasferibilità (39).

Altro problema che si pone è quello della ricostruzione della disciplina complessivamente applicabile alla circolazione dei crediti, dato che la nuova disposizione si limita a regolare il profilo dell'opponibilità al debitore ceduto. Non appare chiaro, anzitutto, quale sia il regime dell'opponibilità della cessione ai terzi. Com'è noto, ove la cessione abbia ad oggetto crediti singoli, il criterio di soluzione dei conflitti tra più aventi causa dallo stesso soggetto è quello dell'antiorità della notificazione al debitore o della sua accettazione con atto di data certa (art. 1265 c.c.). Non sembra però che questo criterio si possa considerare applicabile al caso in esame, poiché la norma non richiede né la notificazione né l'accettazione. D'altra parte, lo scopo di snellire la circolazione dei crediti in blocco – sotteso alla deroga al regime notifica-accettazione per l'opponibilità della cessione al debitore –

(37) Afferma invece che con la previsione dell'art. 58 del T.U. bancario si attua un principio previsto nell'art. 2559 c.c. ma sospeso perché collegato all'istituzione del registro delle imprese, P. MASI, *op. cit.*, p. 315.

(38) PERLINGIERI, *Della cessione dei crediti*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1982, p. 21 s.; nello stesso senso, DOLMETTA, *Cessione dei crediti*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., II, Torino, 1987, p. 313; cfr., inoltre, la tradizionale posizione di VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, III, 4a ed., Milano, 1914, p. 152 s., che, vigente il codice di commercio, riteneva che la cedibilità non traesse "origine dal consenso del debitore, ma da una regola imperativa del diritto [...] che riconosce la libera circolazione dei crediti". In senso contrario v., peraltro, PANUCCIO, voce *Cessione dei crediti*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, p. 860 e, già, PELLEGRINI, *Obbligazioni*, I, in *Comm. cod. civ.* D'Amelio e Finzi, Firenze, 1948, p. 185.

(39) Sostiene che per i crediti relativi all'esercizio dell'impresa il principio della libera cedibilità deve considerarsi di ordine pubblico, così che un eventuale patto di incedibilità sarebbe nullo, DOLMETTA, *op. cit.*, p. 335.

sarebbe vanificato ove lo stesso regime fosse poi ritenuto l'unico idoneo per la risoluzione dei conflitti tra acquirenti, in base ad un'asserita portata generale della previsione contenuta nell'art. 1265 c.c. (40). E una tale interpretazione si mostra tanto più ingiustificata ove si consideri che, mentre nei confronti del debitore la notifica è adottata, ai fini dell'opponibilità, quale strumento idoneo a rendere effettivamente conosciuta l'avvenuta cessione, nei confronti dei terzi appare prevalente il dato formale della certezza dell'atto. Sembra pertanto che anche per la soluzione dei conflitti tra terzi acquirenti debba farsi ricorso ad altro criterio (41). Al riguardo, si potrebbe alternativamente ipotizzare di attribuire rilevanza alla priorità temporale dell'atto di cessione – secondo un canone di risoluzione dei conflitti generale nel diritto privato – o degli adempimenti pubblicitari (42). L'impressione è che, tra le due soluzioni, sia preferibile la seconda, che ancora anche la risoluzione dei conflitti tra più aventi causa – o tra l'acquirente ed eventuali creditori pignorati dell'alienante – all'attuazione della pubblicità. Ciò non perché si ritenga che nel sistema generale il regime notificazione-accettazione assolve – nei confronti dei terzi – ad una qualche funzione pubblicitaria (43), ma sul presupposto che il coordinamento tra condizioni di opponibilità della cessione al debitore e ai terzi conferisca maggiore certezza alla circolazione dei rapporti, e offra perciò una più incisiva tutela allo stesso acquirente.

La ricostruzione della disciplina applicabile alla cessione di crediti in blocco pone poi un problema di carattere più generale, e cioè quello di stabilire se – nei casi in cui nulla è previsto – debba ritenersi applicabile la disciplina di diritto comune, di cui agli artt. 1260 ss. c.c., oppure – ove si ravvisasse un'identità di *ratio* – quella dettata dalla l. 52/91 per la cessione in massa di crediti d'impresa. La scelta tra le due soluzioni non è, ovviamente, priva di rilevanza pratica. Si pensi alla garanzia della solvenza del debitore ceduto (cui solo nel secondo caso il cedente è tenuto, salva diversa disposizione), alla revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto ovvero all'opponibilità della cessione al fallimento del cedente. Le considerazioni sopra formulate circa la specificità della cessione di rapporti in blocco sotto il profilo sia strutturale che funzionale inducono ad escludere che sussistano i presupposti per ritenere generalmente applicabili le norme della l. 52/91

(40) Afferma che “il criterio introdotto dalla norma contenuta nell'art. 1265 c.c. non ha portata generale” e che nelle ipotesi di cessione che non richiedono né la notifica né l'accettazione “il conflitto tra acquirenti non può che essere risolto sul fondamento di altro criterio”, PERLINGIERI, *Le cessioni dei crediti*, cit., p. 90; MARANI, *Notifica, accettazione e buona fede nella cessione dei crediti*, Modena, 1977, p. 101 ss. Ritiene invece che se l'acquisto è dalla legge collegato a un fatto soggetto ad un certo regime di pubblicità, l'attuazione dei mezzi di tale regime può ritenersi equivalente alla notificazione; che, viceversa, ove manchi la previsione di uno specifico mezzo di opponibilità dell'acquisto del credito “il problema del criterio di soluzione del conflitto tra più acquirenti, in senso ampio, si pone concretamente con riferimento al richiamo del sistema fondato sulla notificazione e accettazione del debitore”, mentre è da escludere l'affermazione di un preteso principio generale che darebbe prevalenza all'atto anteriore di acquisto del credito, BIANCA, *Il debitore e i mutamenti del destinatario del pagamento*, Milano, 1963, pp. 207 e 229 ss.

(41) In senso contrario CERCONE, *op. cit.*, p. 982, il quale tuttavia sottolinea che sarebbe più coerente con la disciplina l'adozione di un criterio diverso, quale quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(42) Sembra invece da escludere l'applicazione del criterio di opponibilità ai terzi previsto dalla legge 52/91 per la cessione di crediti d'impresa, fondato sull'antiorità del pagamento avente data certa. Esso appare infatti funzionalmente preordinato alla tutela del cessionario in considerazione della specificità della caratterizzazione economica dell'operazione posta in essere e non sembra, perciò, che sussistano i presupposti per un'applicazione analogica della relativa previsione al caso in esame.

(43) Per la critica della tesi secondo la quale la notificazione dell'avvenuta cessione del credito costituisce una manifestazione della pubblicità cfr., per tutti, PUGLIATTI, *La trascrizione*, Milano, 1957, p. 307 ss.

(44). Con ciò non si intende però risolvere la questione in via assoluta, mostrandosi a tal fine necessario un attento esame delle singole disposizioni – che non è qui il caso di compiere – volto a verificare se le stesse possano ritenersi preordinate alla tutela di interessi che, ferme restando le richiamate differenze, si mostrino rilevanti anche ai fini della fattispecie in esame.

6. segue: i debiti

Per quanto riguarda il regime di circolazione dei debiti, il comma 5 dell'art. 58 stabilisce "che i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari richiesti, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva" (45). La norma implicitamente deroga al principio di diritto comune secondo il quale non può esservi modificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio senza il consenso del creditore. In essa è infatti previsto che il debitore originario sia liberato per il semplice decorso del tempo stabilito e senza, dunque, che sia necessario alcun consenso.

È interessante rilevare che questa disciplina è diversa non solo da quella relativa alla circolazione di singoli rapporti, ma anche da quella generale che regola la sorte dei debiti in caso di cessione d'azienda, in base alla quale il cedente resta responsabile in solido con il cessionario per i debiti inerenti l'azienda ceduta, salvo che vi sia il consenso dei creditori alla sua liberazione (art. 2560 c.c.). Sul punto sembra condivisibile l'affermazione che le menzionate caratteristiche "sono d'indole empirica e rispondono soprattutto a criteri d'ordine e di semplificazione" (46); la circostanza che la ripartizione di responsabilità tra cedente e cessionario sia fondata esclusivamente su un dato cronologico vale ad agevolare la realizzazione dell'operazione – che sarebbe quantomeno eccessivamente onerosa ove fosse necessario acquisire il consenso di ciascuno dei creditori interessati – e a dare certezza circa la sorte dei rapporti, in particolare, in considerazione del fatto che per la banca cessionaria i debiti oggetto di acquisizione sono parte della propria attività d'impresa. A parziale bilanciamento della compressione dell'interesse dei creditori a non veder mutato il proprio debitore è loro riconosciuto il diritto ad ottenere l'adempimento anticipato della prestazione, in via alternativa – almeno così sembrerebbe – dal cedente o dal cessionario (47). In proposito, nel vigore della legge bancaria erano stati avanzati una serie di dubbi circa la concreta attuabilità della previsione normativa, in particolare nei casi in cui ogget-

(44) Il che è d'altra parte coerente con alcune delle conclusioni già raggiunte, quali la non applicabilità dei criteri previsti nella legge 52/91 per l'opponibilità della cessione ai terzi o l'individuazione dell'oggetto del contratto. Sembra anche di potere escludere che la cessione debba presumersi *pro solvendo*, considerato che si mostra insito nel fatto di succedere in un'attività l'assunzione del relativo rischio.

(45) La disposizione era già contenuta nell'art. 54, commi 2 e 3 della legge bancaria, regolante la circolazione dei debiti nell'ipotesi di sostituzione di un'azienda di credito a un'altra nell'esercizio di sedi e filiali. Rispetto a quest'ultima è ora ridotto – da quattro a tre mesi – il termine per l'esercizio del diritto del creditore ceduto a ricevere l'adempimento anticipato della prestazione.

(46) PELLIZZI, con riferimento all'analoga previsione contenuta nell'art. 54 della l. banc., in un Parere *pro-veritate* richiamato da Portale, *op cit.*, p. 4.

(47) PORZIO, *Il trasferimento di filiale*, cit., p. 67, nota 18, con riferimento all'analoga previsione dell'art. 54, commi 2 e 3 della legge bancaria (v. *retro*, nota 1) osserva che la tutela offerta non è effettiva, perché "proprio nell'ambito dei rapporti bancari si può facilmente ipotizzare l'esistenza di un interesse del creditore a che l'adempimento avvenga al termine (e non prima del termine)".

to di cessione non fosse un'obbligazione pecuniaria (48). Tali dubbi sembra che originassero per lo più dalla difficoltà – in mancanza di previsioni specifiche – di applicare la disposizione anche ai contratti in corso di esecuzione (49); la loro portata appare dunque sensibilmente ridimensionata considerato che la nuova disciplina contiene tali previsioni specifiche.

7. segue: i contratti

Segnatamente, è previsto che “coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere [...] entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente” (art. 58, comma 6) (50). La lettura della norma rende evidente che anche per la circolazione dei contratti in blocco è stata introdotta una significativa modifica alla disciplina di diritto comune, in funzione della specificità della fattispecie regolata: si realizza la cessione dei contratti senza il consenso del contraente ceduto (51), consenso dal quale non si può invece prescindere secondo il diritto comune.

L'assenza della partecipazione del contraente ceduto induce a chiedersi quando la cessione divenga efficace nei suoi confronti (52). In giurisprudenza, con riferimento a casi omologhi – dove, cioè, non è richiesto il consenso del contraente ceduto – si rintracciano opinioni difformi: in alcuni casi in favore, in altri contro l'applicabilità in via analogica della previsione dell'art. 1407 c.c. (secondo il quale se una parte ha prestato preventivamente il proprio consenso alla cessione, questa acquista efficacia quando è ad essa notificata o dalla stessa accettata) (53). La prima opinione non sembra adattarsi al caso in esame, per le stesse considerazioni sopra svolte a proposito dei criteri di opponibilità della ces-

(48) Cfr., per tutti, PORZIO, *op. ult. cit.*, p. 69 ss.

(49) Si pensi che l'esempio tipicamente addotto a conferma di tali difficoltà è quello del contratto di locazione di cassette di sicurezza. L'art. 54 della l. banc. regola infatti la sorte dei debiti e dei crediti, ma non contiene alcuna disposizione circa i contratti in corso di esecuzione (disposizione che, del resto, è stata introdotta in via generale solo con il codice civile del 1942). In questa situazione una parte della dottrina ha ritenuto di poter interpretare la disciplina in modo da renderla applicabile anche ai contratti di durata, risultando incongruo escludere questi ultimi dal trasferimento automatico a favore dell'acquirente. così, PORZIO, *op. ult. cit.*, p. 73, afferma che il contraente ceduto ha facoltà di recesso. In senso contrario, COSTI, *L'ordinamento bancario*, cit., 1986, p. 515, il quale, sul presupposto della natura di “contratti d'azienda” dei rapporti con la clientela, esclude che il contraente ceduto abbia tale facoltà.

(50) La norma è uguale a quella di cui all'art. 2558 c.c., che disciplina la circolazione dei contratti nel caso di cessione d'azienda. Occorre però rilevare che mentre per quest'ultima il termine di esercizio del diritto di recesso decorre dalla “notizia” che il contraente ceduto abbia del trasferimento (e, cioè, nonostante sia previsto uno specifico regime di pubblicità) nel caso in esame esso decorre dall'attuazione della pubblicità che, come tale, non si mostra strumento idoneo a favorire l'effettiva conoscenza della cessione. Anche di ciò sembra che si debba tener conto nel disciplinare eventuali forme di pubblicità integrativa.

(51) Sottolinea che il consenso dell'altro contraente non costituisce una necessità logica – e quindi indeclinabile – potendo il legislatore “anteporre altri interessi all'interesse che il contraente ceduto ha di valutare la persona del cessionario, e così consentire la cessione anche senza il consenso del contraente ceduto”, DE NOVA, *La cessione del contratto*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, 10, Torino, 1995, p. 659. Nel caso in esame, l'interesse al quale è stata attribuita prevalenza è quello alla circolazione dei rapporti, che risulterebbe eccessivamente onerosa qualora fosse subordinata al consenso di ciascuno dei contraenti.

(52) CERCONE, *op. cit.*, p. 993 s.

(53) Nel primo senso, con riferimento alla successione legale in locazione abitativa per l'ipotesi di separazione consensuale tra coniugi, P. Milano 30 dicembre 1988, in *Foro it.*, 1989, I, p. 2048; in senso opposto, Cass. 25 gennaio 1979, n. 564, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, p. 156, con riguardo alla circolazione dei contratti nell'ipotesi di cessione d'azienda.

sione dei crediti ai terzi. Sembra invece coerente con la *ratio* e altresì con il dato testuale della norma – la quale prevede che il termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ceduto decorra dagli adempimenti pubblicitari – l'avviso che siano proprio tali adempimenti a rendere efficace la cessione anche nei confronti della controparte ceduta (analogamente a quanto è espressamente previsto per la cessione dei crediti) (54).

Inoltre, dato per presupposto che la disciplina della circolazione dei contratti abbia ad oggetto rapporti con prestazioni corrispettive che devono ancora essere eseguite da entrambe le parti – mentre quella relativa ai crediti e ai debiti i rapporti in cui residua un'obbligazione a carico di una sola delle parti contraenti (55) – la loro applicazione in concreto richiederà la preliminare qualificazione nell'un senso o nell'altro dell'operazione oggetto di cessione, non sempre evidente nello specifico del settore bancario e finanziario. Non è qui ovviamente il caso di esaminare le singole operazioni e le difficoltà che la loro qualificazione potrebbe comportare. Basti pensare all'esempio, usuale a questo proposito, delle operazioni regolate in conto corrente. Secondo qualcuno, con riferimento a queste ultime occorrerebbe distinguere, da un lato, "gli elementi del mandato e del patto di compensazione", che "sono tali da operare anche per il futuro, così che l'obbligo della banca di eseguire i futuri ordini del cliente sta in posizione di corrispettività nei confronti dell'obbligo del cliente di pagare il compenso per le future prestazioni della banca"; dall'altro, "il saldo del conto risultante dalle operazioni già compiute" che è "ormai un credito, privo di nesso di corrispettività con altre prestazioni", e come tale soggetto alla disciplina della cessione dei crediti (56). Non sembra, tuttavia, che tale impostazione possa essere condivisa. Si mostra infatti preferibile l'altra opinione, che, nell'ipotesi di un deposito regolato in conto corrente, l'eventuale saldo attivo ad una certa data non rappresenti un credito del cliente verso la banca ma quantifichi in termini monetari il potere di disposizione del cliente a quella data (rappresenti, cioè, l'oggetto di tale potere di disposizione) (57). E sembra allora che il rapporto debba essere considerato unitariamente ed essere assoggettato alla disciplina prevista per la circolazione dei contratti.

8. segue: le garanzie

Altra disposizione di particolare rilevanza è quella che regola il trasferimento delle garanzie inerenti i rapporti ceduti e rilasciate in favore dell'alienante. Coerentemente con

(54) Cfr., in questo senso, CERCONE, *o.l.c.*

(55) Opinione a lungo seguita dalla maggioranza della dottrina e senz'altro prevalente in giurisprudenza. Si veda COLAGROSSO, *Della cessione del contratto*, in *Commentario al nuovo cod. civ. it.*, Milano, 1943, sub artt. 1406-1410; CARRESI, voce *Cessione del contratto*, in *Nov. Dig. it.*, III, Torino, 1959, p. 147; con riferimento specifico alla disciplina relativa al trasferimento d'azienda, COLOMBO, *La cessione di azienda, Lineamenti generali*, in *Cessione e affitto di azienda alla luce della più recente normativa*, Milano, 1995, p. 40. In senso contrario, però, CICALA, *Il negozio di cessione del contratto*, Napoli, 1962, p. 238 e, più recentemente, DE NOVA, *La cessione del contratto*, cit., p. 654 s. In giurisprudenza si rintracciano alcune decisioni isolate conformi a tale secondo orientamento: Cass. 23 aprile 1980, n. 2674, in *Riv. Not.*, 1980, II, p. 1560; Cass. 24 giugno 1992, n. 7752, in *Mass. Giust. civ.*, 1992, p. 1055 e, con riferimento specifico alla successione nei contratti in ipotesi di trasferimento di azienda, Cass. 11 agosto 1990, n. 8219, in *Giur. comm.*, 1992, II, p. 774 ss.; l'orientamento tradizionale risulta tuttavia senz'altro prevalente e riaffermato da Cass., 29 novembre 1993, n. 11847, in *Mass. Giust. civ.*, 1993, p. 1695.

(56) COLOMBO, *Crediti e debiti*, cit., p. 1151. Qualifica il saldo delle varie operazioni che saranno incluse nel conto un "debito della banca verso il cliente", caratterizzato dall'essere disponibile per accordo delle parti, PORZIO, *Il conto corrente bancario, il deposito e la concessione di credito*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, 12, Torino, 1985, p. 870 s.

(57) FERRO-LUZZI, *Lezioni di diritto bancario*, cit., p. 152 ss.

l'impostazione complessiva della disciplina – volta ad agevolare, si ripete, la circolazione di un "frammento dell'impresa" – è previsto "che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore della banca cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione" (art. 58, comma 3) (58). Ed appare significativo che la circolazione delle garanzie venga trattata allo stesso modo che nelle ipotesi di scissione o fusione che interessano banche (cfr. precedente art. 57, comma 4). Occorre a tale proposito sottolineare che la portata innovativa della disposizione non consiste nella considerazione del trasferimento delle garanzie quale effetto naturale delle operazioni di cessione; già in base al diritto comune, infatti, le garanzie – accessori del credito – si trasferiscono con quest'ultimo (art. 1263 c.c.). La novità sta invece nella previsione di tale trasferimento indipendentemente da qualsiasi "formalità o annotazione". La norma ha una portata applicativa generale, in quanto esonera il cessionario dall'onere di rendere opponibile il trasferimento della garanzia mediante notificazione della cessione al garante (59). Si mostra poi necessario approfondire quale ne sia la capacità di innovare il sistema, tenendo conto che, ove portata alle conseguenze che la formulazione letterale sembrerebbe consentire, essa condurrebbe alla deroga di principi cardine della circolazione delle garanzie reali (60). Basti pensare alle garanzie ipotecarie: mentre secondo il diritto comune la trasmissione dell'ipoteca per cessione si deve annotare in margine all'iscrizione e "non ha effetto finché l'annotazione non sia stata eseguita" (art. 2843 c.c.), la norma in esame sembrerebbe far sì che il trasferimento dell'ipoteca si produca a prescindere da tale annotazione. Se così è, la rilevanza pratica è senz'altro notevole; si pensi all'ipotesi di cessione in blocco di crediti ipotecari, per la quale il venir meno dell'obbligo di annotazione nei registri immobiliari comporta – oltre che un sensibile snellimento dal punto di vista operativo – una forte riduzione dei costi fiscali dell'operazione (pari, per ciascuna annotazione, a circa il 2% dell'operazione).

9. segue: la pubblicità

Come già anticipato, è disposto che sia data notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed eventualmente nelle altre forme richieste dalla Banca d'Italia. Si può a questo punto tentare di formulare qualche considerazione in ordine alla struttura di tale forma di pubblicità, tenuto conto della funzione ad essa assegnata ai fini della circolazione dei rapporti in blocco (61). In particolare, le è attribuito dalla legge il compito di rendere le controparti dei rapporti ceduti (creditori, debitori e parti contrat-

(58) La norma trova il suo precedente nell'art. 16 del d.lgs. 356/90, il quale statuiva il trasferimento automatico delle garanzie in capo alla s.p.a. risultante dalle operazioni di trasformazione di banche pubbliche.

(59) Sostiene che, "nonostante l'automaticità dell'acquisto del diritto di garanzia da parte del cessionario, questa – costituendo pur sempre un'autonoma obbligazione – per essere opposta al garante necessita di un'apposita notifica, non essendo sufficiente la notifica della cessione del credito al debitore principale", PERLINGIERI, *Le cessioni dei crediti*, cit., p. 23.

(60) Cfr. OPPO, *Fusioni e scissioni*, in AA.VV., *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Capriglione, Padova, 1994, p. 209. L'A. esprime forti dubbi nei confronti dell'analoga norma prevista per il caso di fusioni o scissioni che interessano banche, osservando che una sua lettura fedele al dato testuale rende "inevitabile il dubbio di illegittimità [...] per la lesione degli interessi dei terzi, minacciata dall'ingiusto privilegio".

(61) Non può essere, invece, di alcun ausilio l'esperienza maturata sulla base della legge bancaria: infatti, la sostituzione di una banca ad un'altra nell'esercizio di sedi o filiali era sempre sottoposta ad autorizzazione dell'autorità di vigilanza ed era previsto dalla stessa legge che fosse tale autorizzazione l'oggetto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 54 l. banc.).

tuali) edotte della circostanza che il loro rapporto rientra tra quelli che sono oggetto di cessione; a questo compito la pubblicazione assolve creando una situazione oggettiva di “notorietà” dell’operazione (62), tale che ciascuno degli interessati può, attivandosi, venirne effettivamente a conoscenza. Coerentemente, sembra che il suo contenuto debba essere strutturato in modo da rendere conoscibili – direttamente o mediante il riferimento ad atti dei quali le parti possano prendere agevole visione – i criteri utilizzati ai fini dell’individuabilità in blocco dei rapporti ceduti; inoltre, sembrerebbe opportuno che sia espressamente menzionata l’immediata efficacia della cessione anche nei confronti dei garanti e, nel caso in cui l’operazione sia soggetta ad autorizzazione (63), gli estremi di quest’ultima.

L’idoneità della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale al fine di un’adeguata conoscenza dell’avvenuta cessione suscita tuttavia perplessità, considerato anche che si tratta di un regime non necessariamente collegato ad una banca (si pensi a tutti i casi in cui cedente è un’impresa non bancaria) e, quindi, che potrebbe coinvolgere soggetti non consapevoli dell’onere di informazione su di essi gravante (64). Al riguardo, potrebbe rivelarsi opportuna la previsione, da parte della Banca d’Italia, di modalità di informazione degli interessati ulteriori rispetto alla menzionata pubblicazione. Non è chiaro, però, entro quali spazi queste possano articolarsi. Si potrebbero in linea di principio ipotizzare sia forme di comunicazione analoghe, strutturalmente e funzionalmente, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sia forme di comunicazione individuale. Considerato che scopo dell’introduzione di ulteriori adempimenti informativi appare quello di temperare il rigore della normativa speciale, le cui deroghe alla disciplina comune si risolvono in una forte compressione degli interessi individuali delle controparti dei rapporti ceduti, si mostra condivisibile la scelta dell’autorità di vigilanza di prescrivere comunicazioni individuali. Queste ultime, tuttavia, non in funzione di una specifica esigenza di consentire agli interessati – con l’introduzione di più incisivi mezzi di diffusione della notizia dell’avvenuta cessione – la possibilità di effettivo esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla normativa speciale. Piuttosto, in relazione all’ulteriore svolgimento del rapporto con la banca cessionaria, in ordine al quale l’obbligo di comunicazione individuale può apparire la semplice traduzione regolamentare di un aspetto del generale dovere di correttezza nei rapporti obbligatori (art. 1175 c.c.) e buona fede nell’esecuzione dei contratti (art. 1375 c.c.).

Tale ultima precisazione trova fondamento nello stesso dato testuale dell’art. 58, in ragione del quale sembra anzitutto di dover negare che alle comunicazioni individuali possa essere attribuita rilevanza ai fini dell’operatività della disciplina speciale. La produzione degli effetti da questa regolati è infatti esclusivamente collegata agli “adempimenti pubblicitari di cui al comma 2” il quale, dopo aver stabilito l’obbligo di pubblicazione della notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, attribuisce alla Banca d’Italia il potere di prevedere “forme integrative di pubblicità”. Pur escludendo che il riferimento

(62) Corrisponde all’insegnamento classico di PUGLIATTI, *La trascrizione*, cit., p. 381, la distinzione tra la notificazione, che produce la conoscenza legale, la quale può essere assunta come surrogato o come equipollente della conoscenza effettiva; la pubblicazione, che produce la “notorietà legale, cioè una condizione oggettiva, che si irradia *erga omnes* ed è, entro dati limiti, rilevante per sé medesima, indipendentemente dall’effettiva conoscenza, che per altro ci si può procurare di fatto” e la pubblicità, che produce la conoscibilità legale; ID., *Conoscenza e diritto*, Milano, 1961, p. 206. In senso conforme, GIACOBBE, voce *Pubblicità*, in *Enc. Giur.* Treccani, XXV, Roma, 1991, p. 10.

(63) V. *infra*.

(64) MASI, *op. cit.*, p. 317 osserva in particolare che, poiché l’art. 58 regola anche ipotesi di cessione da parte di soggetti non bancari, potrebbe imporre ai terzi, in contatto originariamente con questi ultimi “e quindi non in grado di prevedere l’applicazione del regime in questione, un onere di informazione eccessivo riducendo la loro tutela”.

testuale a forme di “pubblicità” debba essere inteso in senso stretto (65), l'utilizzazione di tale termine e il suo accostamento alla “pubblicazione” nella Gazzetta Ufficiale inducono a ritenere che nella nozione di “pubblicità integrativa” la norma ricomprenda i soli adempimenti informativi assimilabili, sotto il profilo sia strutturale che funzionale, alla menzionata pubblicazione; quelli, cioè, che siano idonei a rendere nota l'avvenuta cessione dei rapporti indifferentemente *erga omnes* (anche se in via episodica e non permanente) al fine di consentire agli interessati di procurarsene la conoscenza (66). Solo a questa tipologia di adempimenti informativi può allora essere subordinata l'operatività della disciplina speciale.

Ad una prima lettura tale disposizione – quella del comma 2 – sembrerebbe anche circoscrivere i poteri della Banca d'Italia. Tale lettura non si mostra tuttavia convincente. Uno sguardo d'insieme all'art. 58 induce infatti a ritenere che il riferimento espresso alle sole “forme di pubblicità” vada esclusivamente correlato alla particolare valenza che le disposizioni successive riconoscono anche a tale pubblicità integrativa. Da un lato, infatti, in mancanza di tale disposizione, ai menzionati adempimenti non si sarebbe potuto riconoscere un siffatto rilievo costitutivo. Dall'altro lato, in funzione proprio del riconoscimento di tale rilievo si delimita il potere (delimitazione, si è visto, strutturale e funzionale), in coerenza con la *ratio* dell'intera disciplina; ciò poiché subordinare l'operatività della disciplina speciale a forme di comunicazione individuale comprometterebbe la realizzazione degli interessi in funzione dei quali la normativa stessa appare dettata (67).

Sembra dunque che la previsione del comma 2 non valga a limitare i poteri della Banca d'Italia di disporre adempimenti informativi ma, più semplicemente, ad attribuire rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina speciale (soltanto) ad alcuni di questi, rimanendone perciò escluse le comunicazioni individuali (il potere di previsione delle quali si mostra autonomo, ai sensi del comma 1) (68).

(65) Come richiamante un complesso di mezzi specificamente predisposti dall'ordinamento al fine di rendere conoscibili in via permanente determinati fatti e notizie; si mostra infatti sufficiente osservare, da un lato, che un meccanismo della specie non è previsto dalla legge né potrebbe essere istituito dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza regolamentare e, dall'altro, che esso risulterebbe comunque incongruo rispetto allo scopo, avendo l'interesse che l'attuazione della pubblicità è destinato a soddisfare carattere limitato nel tempo. È ancora l'insegnamento di PUGLIATTI, *La trascrizione*, cit. p. 359 ss.; ID, *Conoscenza*, cit., p. 201 ss. L'A. distingue tra pubblicità e pubblicazione, in ragione di una loro diversità strutturale e funzionale. In particolare, la prima appare costituita da “quel complesso di meccanismi predisposti dall'ordinamento positivo al fine di rendere possibile, abbastanza agevolmente e con un sufficiente grado di certezza, la conoscenza di atti o eventi produttivi di conseguenze giuridiche, a chiunque ne abbia desiderio”. Essa si caratterizza, cioè, per il fatto di beneficiare di organizzazioni specifiche di attività e mezzi, volte a soddisfare in via permanente l'esigenza generale di conoscenza di determinati dati della realtà giuridica ritenuti rilevanti. Tale organizzazione manca invece nel caso della pubblicazione, che – analogamente alla notificazione – ha alla base un interesse limitato nel tempo e specifico (*La trascrizione*, cit., pp. 194 s., 217 e 384 ss.). Cfr. RUBINO, *La pubblicità come fatto permanente*, in *Scritti giuridici in memoria di F. Vassalli*, II, Torino, 1960, p. 1445, che osserva che l'elemento di differenziazione va ricercato nello strumento attuativo, rispettivamente, della pubblicità e della pubblicazione, non esistendo casi in cui siano impiegati, per la seconda, pubblici registri.

(66) In tale accezione il termine pubblicità è, cioè, usato come sinonimo di pubblicazione e, quindi – ove si condivida le tesi riportate nella precedente nota 65 – in senso improprio. L'individualità della comunicazione si mostra invece estranea al concetto di pubblicità (o di pubblicazione), la quale implica, a differenza della prima, che la notizia che ne costituisce l'oggetto sia resa conoscibile indifferentemente *erga omnes* e non nei confronti di soggetti determinati.

(67) Ciò, oltretutto, reintroducendo in via regolamentare oneri che la legge ha invece voluto eliminare (si pensi alla notifica al debitore ceduto nell'ipotesi di cessione dei crediti).

(68) Avendo infatti la norma espressamente attribuito rilevanza all'interesse delle controparti dei rapporti ceduti a “conoscere” e conferito i relativi poteri regolamentari alla Banca d'Italia, non sembra che possano sorgere dubbi in ordine all'ampiezza dei poteri così riconosciuti a quest'ultima.

Più esplicitamente, ove la Banca d'Italia individui forme di comunicazione *erga omnes* che più della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (con cui è da presumere che l'ordinario cliente del cedente non abbia alcuna familiarità) si mostrino in grado di svolgere un concreto ruolo informativo in favore degli interessati – in quanto con più probabilità idonei a costituire occasione per l'acquisizione dell'informazione da parte di questi ultimi (69) – all'attuazione delle medesime sembra che debba intendersi anche subordinato il prodursi degli effetti regolati dalla disciplina dell'art. 58. Ove, invece, siano previste forme di comunicazione individuali, alle stesse non potrà in nessun caso attribuirsi rilevanza ai fini dell'operatività della medesima disciplina (70).

10. Cenni sulla vigilanza

Si è in precedenza accennato che l'applicazione della disciplina speciale non è subordinata all'intervento autorizzativo dell'autorità di vigilanza. Anche questa costituisce una novità rispetto alla legge bancaria, la quale invece prevedeva che in ogni caso di sostituzione di un'azienda di credito ad un'altra nell'esercizio di sedi o filiali fosse necessario tale intervento (71). Il fatto che l'applicazione della disciplina speciale sia stata resa anche formalmente indipendente da qualsiasi interferenza dell'autorità di vigilanza sulle singole operazioni costituisce un forte argomento testuale a supporto del convincimento che tale disciplina è volta a tutelare interessi di carattere essenzialmente privatistico delle banche e che all'autorità di vigilanza devono ritenersi estranei compiti di tutela delle parti coinvolte nelle stesse operazioni (72). Ciò non esclude, tuttavia, che queste possano assumere rilievo anche sotto il profilo delle funzioni di vigilanza. In relazione a ciò, il comma 1 dell'art. 58 prevede che la Banca d'Italia possa, nell'esercizio dei poteri di vigilanza regolamentare, prevedere che siano sottoposte ad autorizzazione “le operazioni di maggiore rilevanza”. Si mostrano quindi suscettibili di essere sottoposte ad autorizzazione le operazioni che, incidendo in maniera significativa sulla struttura organizzativa o sulla situazione patrimoniale del cessionario, possano minarne la stabilità. Se così è, deve allora infine precisarsi che il potere autorizzativo non sembra che debba essere esercitato nei casi in cui la cessione di rapporti giuridici in blocco avviene in favore di banche comunitarie, dato che il controllo circa la stabilità di queste ultime è rimesso all'autorità di vigilanza del Paese di origine (73).

(69) Si potrebbe, ad esempio, ipotizzare la previsione di un obbligo di pubblicazione della notizia in uno o più giornali a diffusione nazionale; in tal senso – e per ulteriori suggerimenti – CERCONE, *op. cit.*, p. 977.

(70) Del resto, che le comunicazioni individuali non assolvano alla medesima funzione riconosciuta alle comunicazioni *erga omnes* è implicito nelle stesse istruzioni di vigilanza ove, dopo aver disposto, appunto, le prime, si è fatta riserva di esercitare il potere di prevedere forme integrative di pubblicità.

(71) Osserva che il sistema è mutato in considerazione della liberalizzazione degli accessi al mercato bancario “e, soprattutto, con la sottrazione alle autorità di controllo della possibilità di tener conto nelle proprie decisioni delle esigenze economiche del mercato”, in quanto un sistema che riconosceva invece a tali autorità il “potere di disegnare la struttura ottimale del mercato doveva necessariamente attribuire loro il potere di esaminare se i trasferimenti fossero coerenti con quella struttura”, COSTI, *op. ult. cit.*, p. 609. Nello stesso senso, CERCONE, *op. cit.*, p. 962 s.

(72) Cfr. *retro* nota 1. Con riferimento a quest'ultimo aspetto appare del resto decisivo il richiamo all'art. 5 del T.U. bancario, che individua nella sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, nella stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario nonché nell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia le finalità dei poteri attribuiti alle autorità di vigilanza.

(73) Così CERCONE, *op. cit.*, p. 975.

11. Conclusione

Tirando le somme, si è indotti a rivolgere uno sguardo d'insieme alla previsione dell'art. 58. Si è infatti tentato di ricostruire solamente la particolare fattispecie della "cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco" e rispetto a questa si sono cercate le motivazioni di una profonda deroga alla disciplina comune. Ragioni sistematiche inducono ora un ultimo quesito: quale relazione corra tra la medesima disciplina e quella generale degli artt. 2555 ss. c.c., per le ipotesi – anche contemplate nell'art. 58 – di cessione d'azienda o ramo d'azienda (74), dove pure assume rilievo la circolazione dei rapporti giuridici con la clientela. Sul punto la lettera del Testo Unico non è esplicita; in principio, infatti, stabilisce che la Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di "aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", palesando quindi una considerazione normativa unitaria dei fenomeni considerati; tuttavia, nel dettare una disciplina speciale per la circolazione dei rapporti, non precisa se la stessa debba intendersi o meno sostitutiva di quella generale.

Nell'interpretazione, può essere utile – anche se non decisivo – un confronto con la previgente legge bancaria. La disciplina in esame risulta infatti mutuata – più che da quella generale – dalla previsione dell'art. 54 della legge bancaria, relativa alla sostituzione di un'azienda di credito a un'altra nell'esercizio di sedi o filiali (75). È noto che la dottrina quasi unanime ritiene che quest'ultima abbia anticipato la regolamentazione generale della cessione d'azienda – introdotta nel nostro ordinamento con il codice civile del 1942 – dettando la disciplina di un'ipotesi particolare di cessione di "quota aziendale", ritenuta generalmente applicabile anche al trasferimento dell'intera azienda (76). La vigenza di tale disciplina non è stata peraltro messa in discussione dopo la codificazione del 1942, sul presupposto della sua specialità rispetto a quella di nuova introduzione. In realtà da parte di alcuni si tendeva a svalutare il fondamento di tale specialità, non ritenendo di poterne rintracciare alcuna giustificazione razionale: il convincimento era che, nel passaggio dalla disciplina speciale a quella generale, si era finiti per tutelare in maniera meno incisiva l'esigenza di favorire il trapasso dell'azienda, nella sua entità economica, che è in eguale misura alla base di entrambe (77). Altri (78) hanno invece posto l'accento proprio sulla specificità della fattispecie disciplinata dalla legge bancaria, alla quale perciò doveva necessariamente conseguire l'applicazione di un diverso regime. L'attenzione è stata rivolta principalmente all'automaticità del passaggio in capo all'acquirente dei rapporti giuridici

(74) Le considerazioni relative all'individuazione della fattispecie si innestano invece su quelle generali e ripropongono tematiche già ampiamente svolte, che non è qui il caso di ripercorrere. In proposito, privo di interesse appare il profilo relativo alla natura giuridica dell'azienda, non essendosi esso tradotto nella prospettazione di differenti opzioni in ordine al regime giuridico applicabile (cfr. SPADA, *Lezione sull'azienda*, cit., p. 45 e s., il quale critica l'approccio "meramente classificatorio" della letteratura giuridica e della manualistica alla tematica dell'azienda, sottolineando che quando la classificazione non mette capo a diversificazioni di regimi giuridici, la stessa può avere al più un significato "estetico"). Rilevante, in questa sede, sembra invece la questione relativa all'ampiezza della nozione di azienda, la soluzione della quale ha riflessi immediati sull'interpretazione e applicazione delle norme che regolano la sua circolazione; al riguardo, cfr. precedenti note 9 e 11.

(75) V. nota 1.

(76) Cfr. nota 1.

(77) Così PORZIO, *Il trasferimento di filiale*, cit., p. 78 s. L'A. in particolare osserva che nella legge speciale la disciplina dei debiti "valorizza al massimo l'inerenza dei rapporti giuridici d'impresa al complesso aziendale".

(78) COLOMBO, *op. ult. cit.*, p. 1150. Cfr. precedente nota 11. Nello stesso senso, COSTI, *L'ordinamento bancario*, cit., p. 513 s.; MAIMERI, *op. cit.*, p. 651.

con la clientela – disposta dalla legge bancaria e non invece dalla disciplina generale – alla quale si è ritenuto di trovare specifico fondamento nella natura di “beni aziendali” che caratterizzerebbe tali rapporti nell’impresa bancaria; da qui, la considerazione che il loro trasferimento sarebbe essenziale ai fini della conservazione dell’unità dell’organizzazione aziendale. Comune è peraltro il rilievo che la disciplina speciale meglio si presta a realizzare interessi di carattere privatistico delle banche, quali quello alla certezza in ordine all’imputazione dei rapporti interessati dal trasferimento o al mantenimento dell’unità economica costituitasi intorno alla filiale (79).

In tale contesto si inserisce dunque la previsione dell’art. 58 del T.U. bancario che, come si è accennato, detta una disciplina che riproduce nella sostanza quella dell’art. 54 della legge bancaria. La dottrina che si è occupata della nuova disposizione non sembra abbia avanzato dubbi sull’applicabilità della disciplina da questa dettata anche alla fattispecie della cessione di aziende o rami d’azienda, in ragione della continuità con il previgente regime e sulla scorta delle considerazioni già formulate a proposito di quest’ultimo (80).

Se, in linea generale, sembra che questo orientamento possa essere condiviso, non pare però che sia stato tenuto nella dovuta considerazione il problema dell’individuazione dei rapporti ai quali la richiamata disciplina può ritenersi applicabile, direttamente connesso a quello della giustificazione della sua specialità. Ragioni di coerenza inducono infatti a dubitare che, nel caso di cessione d’azienda, alla previsione dell’art. 58 siano assoggettati tutti i rapporti interessati dal trasferimento; in tal caso, infatti, sembra debbano ritenersi applicabili in via diretta le disposizioni degli artt. 2555 ss. c.c. e, solo nei limiti in cui derogano a queste, le previsioni dell’art. 58 del T.U. bancario (81). Ma queste ultime, come si è visto, trovano il proprio fondamento nella particolare rilevanza che assumono i rapporti giuridici con la clientela nel caso dell’impresa bancaria e nelle specifiche esigenze connesse al loro trasferimento. Pertanto – coerentemente, del resto, con le conclusioni già raggiunte a proposito della circolazione dei rapporti in blocco – sembra che, anche nel caso di cessione d’azienda, l’applicazione della disposizione speciale debba ritenersi limitata ai soli rapporti tipici dell’attività d’impresa bancaria (82), trovando per il resto diretta applicazione la disciplina comune. Ove infatti l’applicazione del regime speciale non fosse giustificata dalla specificità dei rapporti, quest’ultimo risulterebbe privo di adeguato fondamento e produrrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti in condizioni uguali. Ciò naturalmente comporta problemi di coordinamento tra le due discipline ma appare comunque ineludibile.

In definitiva, sembra di poter affermare che l’art. 58 del T.U. bancario non ha ad oggetto (per i profili strettamente civilistici) la disciplina della cessione d’azienda in favore di banche, ma il trasferimento dei rapporti nei quali tipicamente può estrinsecarsi l’attività dell’impresa bancaria, sia esso contestuale alla circolazione di un complesso aziendale – o di un suo ramo – o avvenga esso in via autonoma. La conclusione fa dunque emergere come elemento tipico della previsione normativa proprio i rapporti giuridici che siano individuabili in blocco (anche se circolanti con l’azienda o con un ramo di essa) i cui caratteri intrinseci determinano l’applicazione della relativa disciplina.

(79) V. nota 1.

(80) COSTI, *L’ordinamento bancario*, 2a ed., cit., p. 612; MASI, *op. cit.*, p. 314; CERCONE, *op. cit.*, p. 959 s.

(81) In questo senso COSTI, *op. ult. cit.*, p. 612.

(82) Nello stesso senso v. già, con riferimento all’art. 54 della l. banc., PORTALE, *op. cit.*, p. 10; cfr., inoltre, Cass., 27 gennaio 1978, n. 396, cit., p. 263.

QUADERNI PUBBLICATI

- n. 1 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Evoluzione tecnica e disciplina giuridica dell'intermediazione finanziaria*, ottobre 1985 (esaurito).
- n. 2 — FRANCESCO CARBONETTI, *Moneta*, dicembre 1985.
- n. 3 — PIETRO DE VECCHIS, *L'istituto di emissione*, febbraio 1986 (esaurito).
- n. 4 — GIUSEPPE CARRIERO, *Governo del credito e Regioni a statuto speciale: il quadro istituzionale*, aprile 1986.
- n. 5 — GIORGIO OPPO, *Una svolta dei titoli di massa (il progetto Monte Titoli)*, aprile 1986.
- n. 6 — LUIGI DESIDERIO, *Le norme di recepimento della Direttiva comunitaria n. 780/77 in materia creditizia*, maggio 1986 (esaurito).
- n. 7 — GIORGIO SANGIORGIO - FRANCESCO CAPRIGLIONE, *La legge bancaria: evoluzione normativa e orientamenti esegetici*, giugno 1986.
- n. 8 — VINCENZO MEZZACAPO, *L'attività bancaria nell'ambito dei movimenti di capitali nella CEE*, giugno 1986 (esaurito).
- n. 9 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Le gestioni bancarie di patrimoni mobiliari*, luglio 1986.
- n. 10 — FRANCESCO CARBONETTI, *I cinquant'anni della legge bancaria*, settembre 1986.
- n. 11 — *La legge bancaria*, ottobre 1986.
- n. 12 — CARMINE LAMANDA, *L'evoluzione della disciplina del controllo sul sistema creditizio dalla legge bancaria ad oggi*, dicembre 1986 (esaurito).
- n. 13 — GIOVANNI IMPERATRICE, *L'accertamento dell'illecito amministrativo nel diritto valutario e nel diritto tributario*, marzo 1987.
- n. 14 — GIORGIO SANGIORGIO, *Profilo istituzionale della disciplina pubblicistica del credito*, maggio 1987.
- n. 15 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, (a cura di) *La disciplina comunitaria del credito al consumo*, luglio 1987.
- n. 16 — CARLO TAGLIENTI, *Il credito documentario: nozione, fondamento, problematica*, settembre 1987.
- n. 17 — PIETRO DE VECCHIS, *Aspetti legali delle crisi bancarie in Italia*, gennaio 1988.
- n. 18 — VINCENZO MEZZACAPO, *Il mercato secondario organizzato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato*, agosto 1988.
- n. 19 — FRANCESCO CARBONETTI, *Il controllo della Banca d'Italia sulle emissioni di titoli atipici*, ottobre 1988.
- n. 20 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Le polizze di credito commerciale*, dicembre 1988.
- n. 21 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *La responsabilità penale del banchiere: evoluzione giurisprudenziale e prospettive di riforma*, dicembre 1989 (esaurito).
- n. 22 — MARCELLO CONDEMI, *Le sanzioni amministrative bancarie e la giurisprudenza della Corte d'Appello di Roma*, aprile 1991.
- n. 23 — MARCO MANCINI - MARINO PERASSI, *I trasferimenti elettronici di fondi*, maggio 1991.
- n. 24 — ENRICO GALANTI, *La crisi degli enti creditizi nella giurisprudenza: la liquidazione coatta amministrativa*, giugno 1991.
- n. 25 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Note introduttive alla disciplina delle s.i.m. e dell'organizzazione dei mercati finanziari*, giugno 1991.
- n. 26 — AA.VV., *La ristrutturazione della banca pubblica e la disciplina del gruppo creditizio*, gennaio 1992.

- n. 27 — GIORGIO SANGIORGIO, *Le Autorità creditizie e i loro poteri*, marzo 1992.
- n. 28 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Il recepimento della seconda direttiva Cee in materia bancaria. Prime riflessioni*, febbraio 1993.
- n. 29 — *Il Sistema dei pagamenti. Atti del Convegno giuridico* (Perugia - S.A.Di.Ba., 23-24 ottobre 1992), settembre 1993.
- n. 30 — OLINA CAPOLINO, *L'amministrazione straordinaria delle banche nella giurisprudenza*, ottobre 1993.
- n. 31 — P. FERRO-LUZZI - P. G. MARCHETTI, *Riflessioni sul gruppo creditizio*, dicembre 1993.
- n. 32 — *Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, marzo 1994.
- n. 33 — *Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. The 1993 Banking Law*, marzo 1994.
- n. 34 — GIUSEPPE CARRIERO, *Struttura ed obiettivi della legge sui fondi immobiliari chiusi*, novembre 1994.
- n. 35 — LUCIO CERENZA, *Profilo giuridico del sistema dei pagamenti in Italia*, febbraio 1995.
- n. 36 — GIOVANNI CASTALDI, *Il riassetto della disciplina bancaria: principali aspetti innovativi*, marzo 1995.
- n. 37 — VINCENZO PONTOLILLO, *L'evoluzione della disciplina dell'attività di emissione di valori mobiliari*, giugno 1995.
- n. 38 — O. CAPOLINO - G. CARRIERO - P. DE VECCHIS - M. PERASSI, *Contributi allo studio del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, dicembre 1995.
- n. 39 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Cooperazione di credito e Testo Unico bancario*, dicembre 1995.
- n. 40 — MARINO PERASSI, *L'attività delle banche in "securities" e la disciplina dei contratti derivati in Giappone*, aprile 1996.
- n. 41 — ENRICO GALANTI, *Norme delle autorità indipendenti e regolamento del mercato: alcune riflessioni*, novembre 1996.
- n. 42 — M. PERASSI - R. D'AMBROSIO - G. CARRIERO - O. CAPOLINO - M. CONDEMI, *Studi in materia bancaria e finanziaria*, novembre 1996.
- n. 43 — *Convegno Per un diritto della concorrenza* (Perugia, giugno 1996), dicembre 1996.
- n. 44 — *Crisi d'impresa, procedure concorsuali e ruolo delle banche*, marzo 1997.
- n. 45 — DONATELLA LA LICATA, *La cessione di rapporti giuridici "individuabili in blocco" nell'art. 58 del T.U. bancario*, aprile 1997.

*Finito di stampare
nel mese di aprile 1997
presso il Centro Stampa
della Banca d'Italia in Roma.*